

La gestione dei RIFIUTI alla luce delle novità introdotte dal d.lgs 116/2020

*Nuove regole e impatto sulle imprese, a partire dalla nuova
disciplina dei rifiuti URBANI e gli impatti sulla TARI*

Indice degli argomenti

- ▶ Inquadramento della strategia complessiva sulla tematica di gestione dei rifiuti in ambito europeo e nazionale
- ▶ La riforma introdotta dal cd. “Pacchetto economia circolare” Il Dlgs 116/2020
- ▶ La tracciabilità dei rifiuti e le nuove responsabilità estese dei produttori (EPR)
- ▶ I recenti chiarimenti del Ministero ed i contributi di CNA

*Inquadramento della strategia
complessiva sulla tematica di gestione
dei rifiuti in ambito europeo e nazionale*

2015



2020



Principali novità:

inserimento nell'ambito del Green Deal Europeo; maggiore attenzione sul fronte della progettazione a monte e del ruolo dei consumatori a valle; settori prioritari: elettronica, batterie, imballaggi, plastica, C&D, tessile, prodotti alimentari.

Il tema Green nella Politica di Coesione e nel Next Generation EU

5 obiettivi strategici:



Politica di coesione 2021-2027
La nuova programmazione dei fondi UE

e nuove prospettive:



1. un'Europa più intelligente (*a smarter Europe*) attraverso la promozione di una **trasformazione economica innovativa e intelligente**;
2. un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio (*a greener, low-carbon Europe*) attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, **di investimenti verdi, dell'economia circolare**, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi;
3. un'Europa più connessa (*a more connected Europe*) attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC;
4. un'Europa più sociale (*a more social Europe*) attraverso l'attuazione del Pilastro europeo dei Diritti Sociali;
5. un'Europa più vicina ai cittadini (*a Europe closer to citizens*) attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali.

In particolare la CE vincola gli Stati Membri a destinare il 37% delle risorse del RF al tema GREEN



L'economia circolare nel PNRR Italiano

2.2. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

RIQUADRO DI SINTESI

Area di intervento: Rivoluzione verde e transizione ecologica

Obiettivi generali

- Rendere il sistema italiano sostenibile nel lungo termine garantendone la competitività
- Rendere l'Italia resiliente agli inevitabili cambiamenti climatici rafforzando le infrastrutture e la capacità previsionale di fenomeni naturali e dei loro impatti
- Sviluppare una leadership internazionale industriale e tecnologica nelle principali filiere della transizione ecologica
- Assicurare una transizione inclusiva ed equa, massimizzando i livelli occupazionali e contribuendo alla riduzione del divario tra le Regioni
- Aumentare consapevolezza e cultura su sfide e tematiche ambientali e di sostenibilità

QUADRO DELLE RISORSE. MISSIONE 2 (MILIARDI DI EURO)

M2. RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	Totale
M2C1 - ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE	5,27
M2C2 - ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITA' SOSTENIBILE	23,78
M2C3 - EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI	15,22
M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	15,06
Totale Missione 2	59,33

QUADRO DELLE RISORSE COMPLESSIVO (MILIARDI DI EURO)

M2. RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C1 - ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Ambiti di intervento/Misura	Totale
1. Migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell'economia circolare	2,10
Riforma 1.1: Strategia nazionale per l'economia circolare	-
Riforma 1.2: Programma nazionale per la gestione dei rifiuti	-
Riforma 1.3: Supporto tecnico alle autorità locali	-
Investimento 1.1: Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	1,50
Investimento 1.2: Progetti "faro" di economia circolare	0,60
2. Sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile	2,80
Investimento 2.1: Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	0,80
Investimento 2.2: Parco Agrisolare	1,50
Investimento 2.3: Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare	0,50
3. Sviluppare progetti integrati	0,37
Investimento 3.1: Isole verdi	0,20
Investimento 3.2: Green communities	0,14
Investimento 3.3: Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali	0,03
Totale Componente	5,27

*La riforma introdotta dal cd.
“Pacchetto economia circolare” Il Dlgs
116/2020*

Il contesto normativo italiano

- ✓ L'economia circolare è già tra i principi della nostra legislazione nazionale.
- ✓ Il codice ambientale (d.lgs 152/06) indica una gerarchia nella gestione dei rifiuti che anticipa già da molti anni un modello di economia circolare:

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- ❑ PREVENZIONE
 - ❑ Preparazione per il RIUTILIZZO
 - ❑ RICICLAGGIO
 - ❑ RECUPERO DI ALTRO TIPO (ad es. Energia)
 - ❑ SMALTIMENTO
-
- ✓ Ma i principi non sempre sono stati accompagnati da regole in grado di darvi concretezza

Qualche commento generale sui nuovi decreti

In vigore i 4 nuovi decreti di recepimento delle Direttive EU sull'economia circolare:

- D.LGS 116/2020: RIFIUTI, IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO
- D.LGS 118 RAEE E PILE e ACCUMULATORI
- D.LGS 119 VFU
- D.LGS 121 DISCARICHE



Il più corposo ed importante è il d.lgs 116/2020 sui rifiuti ed imballaggi ma ci sono disposizioni di interesse anche negli altri.

Si tratta di un intervento importante che aveva l'intento di definire un quadro di regole più favorevole all'economia circolare.

Nei decreti si ritrovano alcune semplificazioni ed alcune prospettive interessanti, ma anche molti aspetti critici.

*La riforma introdotta dal cd.
“Pacchetto economia circolare” Il Dlgs 116/2020*

ALCUNE BUONE NOTIZIE

PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI



Nuove disposizioni per il deposito temporaneo prima della raccolta (Art. 185-bis)

- Nel ridefinire il deposito temporaneo prima della raccolta, mantenendo sostanzialmente invariate le caratteristiche temporali e quantitative del «vecchio» deposito temporaneo, si introducono alcune interessanti novità.
- Viene previsto in particolare che «per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti vendita dei relativi prodotti.»
- La disposizione è già in vigore ma sarà utile definire alcuni dettagli operativi (caratteristiche del deposito, tracciabilità, CER ammessi etc.....).



Semplificazioni per il registro di carico e scarico (Art. 190)

- Si precisa che fino alla definizione dei modelli digitali con apposito DM, si continua ad utilizzare il modello di registro definito dal DM 128/98.
- Rimangono invariate le tempistiche di registrazione.
- Tra i soggetti esonerati c'è un'importante novità che rappresenta una semplificazione per le imprese più piccole. **Sono infatti esonerate dalla tenuta del registro, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese produttrici iniziali che non hanno più di 10 dipendenti.**
- Sono inoltre **raddoppiati i limiti quantitativi per la tenuta dei registri da parte delle Associazioni** (20 t di RNP e 4 t di RP) ed è diminuito il **tempo di conservazione** (3 e non più 5 anni)



Manutenzione, piccoli cantieri edili, attività di pulizia (Art. 193 comma 19) e altre disposizioni relative al FIR (Art. 193)

- Ottenuto qualche chiarimento e ulteriore semplificazione per le attività che tipicamente producono rifiuti al di fuori dalla propria sede.
- Si precisa che i rifiuti derivanti da **attività di manutenzione, piccoli cantieri edili e attività di pulizia** si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio dell'impresa.
- Nel caso di **quantitativi limitati**, il trasporto dal luogo di effettiva produzione e la sede dell'impresa può avvenire mediante il **DDT** in alternativa al FIR.
- Per quanto riguarda le **altre disposizioni relative al FIR** previste all'articolo 193, come per il Registro si precisa che fino alla definizione dei modelli digitali con apposito DM è invariato il modello definito dal DM 145/98 e sono invariate le modalità di utilizzo. Si rinvia però ad una **applicazione delle CCIAA** ai fini dell'identificazione di un numero univoco in **alternativa alla vidimazione**. L'invio della 4 copia può essere sostituita dall'invio mediante pec e i formulari devono essere conservati per 3 anni.



*La riforma introdotta dal cd.
“Pacchetto economia circolare” Il Dlgs 116/2020*

ALTRI ASPETTI DI INTERESSE

Ulteriori prospettive potenzialmente positive



Responsabilità Estesa del Produttore (artt. 178-bis e 178-ter)

- Le novità relative al principio di Responsabilità Estesa del Produttore intendono rafforzare la capacità di raggiungere gli obiettivi dell'economia circolare, in linea con quanto indicato dalla Direttiva Europea.
- Viene prevista la possibilità di istituire **nuovi regimi di EPR** per incoraggiare l'economia circolare e minimizzare l'impatto dei prodotti lungo l'intero ciclo di vita e per rafforzare i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti. Alcuni possibili sviluppi riguarderanno il **settore tessile e i rifiuti da costruzione e demolizione**.
- Verrà istituito, con apposito DM, il **Registro Nazionale Produttori**



Programma Nazionale di prevenzione rifiuti e Programma Nazionale di gestione rifiuti (Artt. 180 e 198-bis)

- Per promuovere l'attuazione dei principi dell'economia circolare verrà adottato il **Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti**, che comprende, tra l'altro, misure di promozione e sostegno di modelli di produzione e consumo sostenibili, che incoraggino l'ecoprogettazione, il riuso, la riparazione etc.
- Il **Programma Nazionale di gestione rifiuti** fissa i macro-obiettivi, i criteri e le Linee strategiche per i Piani Regionali e contiene, tra l'altro, la ricognizione impiantistica nazionale, l'individuazione dei flussi di rifiuti che hanno maggiori difficoltà di smaltimento, un Piano di comunicazione in tema di rifiuti ed economia circolare.



Demolizione selettiva edifici

(Art. 205 c. 6quinquies)

- Il Minambiente, previa consultazione con le Associazioni di Categoria, promuove la demolizione selettiva...
- Anche alla luce dell'evoluzione della disciplina dell'EoW e delle altre disposizioni riguardanti i rifiuti da costruzione, la demolizione selettiva diventerà sempre più strategica per le imprese del settore, non solo per i grandi cantieri.



Sistemi di restituzione cauzionale e di riutilizzo degli imballaggi

(Art. 219-bis)

- In sostituzione della precedente disposizione a carattere sperimentale, verranno adottate, con successivo DM, misure che incentivino forme di restituzione causale e di riutilizzo per tutti gli imballaggi.



*La riforma introdotta dal cd.
“Pacchetto economia circolare” Il Dlgs 116/2020*

Verso la nuova tracciabilità dei rifiuti



Sistema di tracciabilità dei rifiuti

(Art. 188bis)

- Superato il «vecchio» SISTRI, già il DL 35/2018 aveva delineato il nuovo sistema di tracciabilità, organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente
- Il nuovo articolo 188-bis, come conseguenza, rappresenta l'atteso riordino della disciplina sulla tracciabilità contenuta nel codice ambientale, stabilendo alcuni **principi importanti**:
 - la necessità di «colloquio» con i sistemi gestionali degli utenti
 - la semplificazione amministrativa
 - il preliminare periodo di sperimentazione
 - la sostenibilità dei costi
- Un **decreto attuativo** stabilirà:
 - le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale;
 - le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché degli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità;
 - i termini per l'iscrizione dei soggetti obbligati;
 - la determinazione degli importi a carico dei soggetti iscritti e le relative modalità di versamento;
 - gli importi delle sanzioni



La nuova definizione di rifiuto urbano

IMPATTI E PROSPETTIVE



Nuova definizione di rifiuti urbani e speciali (Artt. 183, 184, 198, 238)

- Nuova definizione di **rifiuti urbani**:

1) « *i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata.....*»

2) *i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies; (*vedi slide successive)*

.....

5) *i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;*

.....

- *i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;*

-> SEGUE



Nuova definizione di rifiuti urbani e speciali (Artt. 183, 184, 198, 238) - segue

- Classificazione:

✓ Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter-

✓ 3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle **attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;**

b) i rifiuti prodotti dalle **attività di costruzione e demolizione, nonché' i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;**

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle **lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;**

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle **lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;**

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle **attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;**

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle **attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;**

g) i rifiuti derivanti dall'**attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché' i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;**

h) i rifiuti derivanti da **attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);**

i) **i veicoli fuori uso.**

-> SEGUE



* Allegato L-quater - rifiuti «simili» agli urbani

Frazione	Descrizione	Codice CER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metalli	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
Tessile	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernic, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti di altri rifiuti	Rifiuti di altri rifiuti	200204



* Allegato L-quinquies - attività che producono rifiuti «simili» agli urbani

Allegato L-quinquies – Elenco di attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercati beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione di beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. mense, birrerie, Hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.



Nuova definizione di rifiuti urbani e speciali

(Artt. 183, 184, 198, 238) - segue

- Modalità di **conferimento** di questi rifiuti:

«Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani»

- **TARI:**

«Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni...».



I Chiarimenti del MITE

A) Coordinamento con l'art. 238 del TUA e il comma 649 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 in merito alla TARI:

Indirizzi in elenco

Oggetto: D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all'applicazione della TARI di cui all'art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

- In relazione alle detassazioni connesse ai rifiuti prodotti dalle imprese e conferiti al di fuori del servizio pubblico, viene chiarito che si fa riferimento alle operazioni di **avvio al recupero** previste dall'art. 238, piuttosto che al solo avvio al riciclo previsto dalla L.147/2013
- Pertanto le riduzioni della quota variabile della TARI devono essere riferite a “qualunque processo di recupero, ricomprendendo anche il riciclo, al quale i rifiuti sono avviati”

B) Determinazione della tariffa TARI e della tariffa corrispettiva

- si prevede il termine del **31 maggio** di ciascun anno entro cui le imprese devono comunicare all'ente gestore d'ambito o al comune la scelta di non avvalersi del servizio pubblico
- per il solo anno in corso, il **DL sostegni** ha prorogato dal 30 aprile al 30 giugno il termine entro cui i Comuni dovranno deliberare le tariffe della TARI
- la **comunicazione**, relativa alla scelta di affidarsi a un gestore alternativo a quello del servizio pubblico, deve **riportare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani** prodotti oggetto di avvio al recupero ed ha quindi valenza a partire dall'anno successivo a quello della comunicazione
- In merito alla periodicità dei **5 anni**, detta indicazione temporale non rileva ai fini dell'affidamento del servizio da parte dell'utenza non domestica che, infatti, potrà, nel corso dei suddetti cinque anni cambiare operatore privato, in relazione all'andamento del mercato. Se invece l'utenza non domestica intende passare **dall'operatore privato a quello pubblico** prima della scadenza del termine quinquennale, tale scelta è subordinata alla possibilità per il gestore del servizio pubblico di riprendere l'erogazione del servizio

-> **SEGUE**



I Chiarimenti del MITE (*segue*)

C) Locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento alle diverse categorie di utenza

1. Attività industriali - rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera c) del TUA

Si chiarisce che:

- “le **superfici** dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i **magazzini** di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
- continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle **superfici produttive di rifiuti urbani**, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse
- resta dovuta solo la **quota fissa** laddove l'utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, poiché il comma 649, ma anche il comma 10 dell'art. 238, come innanzi interpretati, prevedono l'esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè della parte variabile.”

2. Attività artigianali - rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera d) del TUA

Considerazioni analoghe a quelle svolte con riferimento ai rifiuti derivanti dalle attività industriali si estendono anche alle attività artigianali indicate nel predetto art. 184, comma 3, lett. d), del TUA.

-> SEGUE



I Chiarimenti del MITE (*segue*)

3. Attività agricole, agroindustriali e della pesca - rifiuti i cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA

Con riferimento alle attività agricole, esplicitamente escluse dalla nuova definizione di rifiuto urbano, viene esplicitata la possibilità ogni caso di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-quater.

D) Possibilità di fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito dell'eliminazione della potestà comunale di assimilazione

I Comuni sono tenuti ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani, compreso lo smaltimento in regime di privativa, ove l'utenza non domestica scelga di avvalersi del servizio pubblico, senza alcun limite quantitativo



Proviamo a «sciogliere» qualche dubbio

- La comunicazione ha carattere vincolante? *Il riferimento alla comunicazione da fare ai comuni si ritrova in maniera esplicita nel DL sostegni (in fase di conversione) e nella circolare MiTE; non nelle modifiche introdotte al D.lgs 152/2006. Non è un obbligo sanzionato ma è un passaggio necessario per informare correttamente il Comune circa la scelta di avvalersi o meno del servizio pubblico.*
- E' previsto un fac-simile per effettuare la comunicazione all'ente pubblico? *Al momento non è previsto un fac-simile ma i diversi territori si stanno attivando per definire i propri modelli di comunicazione (auspicabile un minimo di uniformità).*
- Come individuo le superfici escluse? *In aggiunta dei chiarimenti forniti con la citata circolare MiTE, si richiamano anche le interpretazioni previgenti- fornite dal MEF e dalla giurisprudenza, già fornite per disciplinare la TARI al di là delle novità introdotte con il 116/2020.*
- L'eventuale uscita dal servizio pubblico è vincolante per tutte le tipologie di rifiuti urbani prodotti dall'impresa? *Non sono stati forniti chiarimenti specifici in merito ma, non essendo previsto questo vincolo nella norma, si ritiene che la scelta dell'impresa possa avvenire anche parzialmente (solo per alcune tipologie di rifiuti urbani prodotti)*
- Nel caso di gestione al di fuori del servizio pubblico, quali obblighi di tracciabilità ho? *Nel caso di conferimento ad un operatore privato si ritiene debbano applicarsi le disposizioni relative all'obbligo del FIR.*



Grazie dell'attenzione!

Barbara Gatto
Resp. DPT Politiche Ambientali
CNA Nazionale

 competitivita.ambiente@cna.it

 [@cnapoliticheambientali](https://www.facebook.com/cnapoliticheambientali)

 [@cnaambiente](https://twitter.com/cnaambiente)

